

STATUTO



Art. 1 - Denominazione

E' costituita tra i componenti un'Associazione culturale, apolitica e senza fini di lucro, con la denominazione: "CENTRO EUROPEO STUDI IDENTITA' E TERRITORIO".

Art. 2 - Sede dell'associazione

L'associazione ha sede legale in Battipaglia (SA) alla Via Strauss n. 24/C ed ha possibilità di istituire sedi operative su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopo – Oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro e tutela i diritti e le legittime aspettative degli associati e delle popolazioni che vivono in maniera attiva il territorio. In particolare, l'Associazione, si pone, in maniera prioritaria ancorché non esclusiva, le seguenti finalità:

Conservazione e difesa dell'ambiente, salvaguardia delle culture locali, valorizzazioni delle tradizioni popolari;

Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, del patrimonio storico e archeologico, artistico e culturale, dei territori e del paesaggio;

Sviluppo di stili di vita, di produzione e di consumo e formazione improntati all'ecosviluppo al fine di favorire un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;

Valorizzazione dell'agricoltura e delle tipicità enogastronomiche, con particolare attenzione alle colture biologiche e tradizionali

Valorizzazione del territorio come strumento per la costruzione di cittadinanza attiva, promuovendo attività formative mirate alla diffusione della cultura della tutela del territorio e dell'ambiente, nonché di protezione civile.

L'Associazione, per il perseguimento del proprio scopo, si propone di esercitare le seguenti attività:

organizzare conferenze, seminari, convegni, incontri per approfondire i valori delle tradizioni e tramandarli alle generazioni successive, per offrire occasioni di sviluppo culturale, sociale ed economico all'interno dei territori di appartenenza e contribuire così alla progressiva maturazione della coscienza di ognuno e del suo rapporto con l'ambiente in cui vive;

attribuire riconoscimenti a opere di carattere letterario, artistico, scientifico, rivolte alla riscoperta di valori che formano il patrimonio etico, culturale,

artistico, religioso della popolazione delle zone dell'entroterra, e più in generale, rivolte alle problematiche di carattere etico, culturale, artistico, sociale ed economico, che sollecitano maggiore interesse o preoccupazione per uno sviluppo ordinato e civile della società italiana;

promuovere una collaborazione attiva tra gli Enti pubblici e privati, che operano nel territorio, i singoli Comuni, Provincia, Regione, enti sovracomunali e le diverse Associazioni, Pro-Loco, Parrocchie, Scuole, allo scopo di contribuire a realizzare condizioni di maggiore benessere per gli abitanti del territorio, nonché di sviluppare attività per la formazione di una solida mentalità di integrazione e di una vera cultura della solidarietà;

Inoltre, l'Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi come pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine concludendo accordi di collaborazione che prevedano l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

L'Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste nel presente statuto e, per quanto non previsto, secondo le norme di cui agli art. 36, 37 e 38 del codice civile.

ART. 5 - Associati e Adesione all'Associazione

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati persone fisiche e persone giuridiche. Le persone, fisiche o giuridiche, che intendono aderire all'Associazione devono far pervenire presso la sede legale dell'Associazione una domanda che deve contenere cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, l'attività svolta e, se si tratta di persone giuridiche, la denominazione, la sede della società ed il legale rappresentante. Deve, altresì, contenere la sottoscrizione dell'impegno a versare la quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. La decisione del Consiglio Direttivo è inoppugnabile.

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Gli associati si distinguono in sostenitori e ordinari. Sono sostenitori le persone che partecipano alla costituzione di particolari fondi necessari per l'avviamento o per l'esercizio delle attività sociali. Sono ordinari tutti gli altri associati. L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente statuto. Ha diritto di partecipare all'assemblea e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela previste dagli scopi sociali, solo se in regola con il pagamento delle quote associative dovute. L'associato, oltre ad essere tenuto all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente statuto, ha comunque l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate dagli organi dell'Associazione, né può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa. L'associato può recedere

dall'Associazione mediante comunicazione scritta. L'associato può essere espulso nelle ipotesi di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione. L'espulsione dichiarata per accertata inadempienza dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata ed è inappellabile.

ART. 6 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

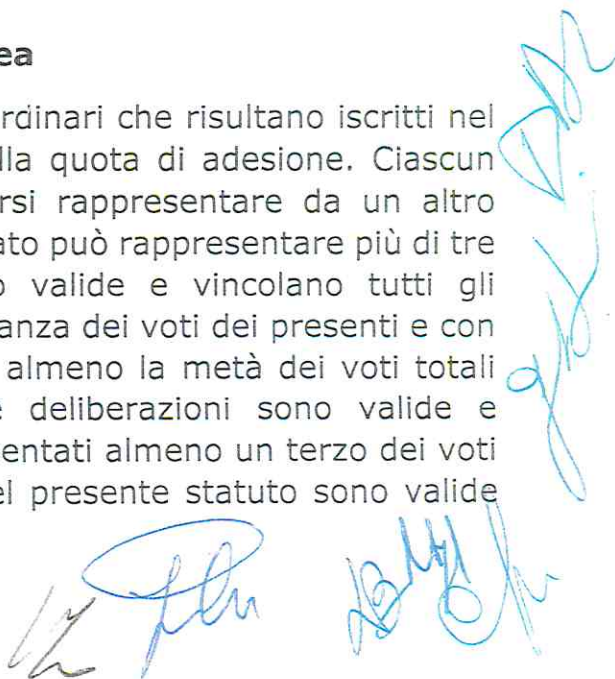
- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;

ART. 7 - Assemblea

L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati, sostenitori ed ordinari. L'assemblea è ordinaria e straordinaria; si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere-dovere di convocarla. L'assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga necessario. Qualora un terzo dei componenti del consiglio direttivo o un quinto degli associati faccia richiesta scritta al Presidente di convocazione dell'assemblea, questi la deve convocare entro sette giorni. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, può provvedere uno dei componenti del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata agli associati almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante lettera, anche consegnata a mano a ciascun associato, ovvero con l'affissione dell'avviso nei locali della sede sociale, oppure mediante via telematica a mezzo e-mail. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno, nonché l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce presso la sede dell'Associazione ma può essere convocata in qualsiasi altro posto fermo restando le condizioni di convocazione.

ART. 8 - Voto, validità e poteri dell'Assemblea

Hanno diritto al voto in assemblea gli associati ordinari che risultano iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; nessun associato può rappresentare più di tre associati. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali. Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono valide



solo se approvate dalla metà più uno dei voti totali dell'Associazione. Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.

ART. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra gli associati dall'assemblea generale. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. In particolare: a) sovrintende all'attività degli organi associativi e li controlla; b) promuove e dirige l'attività di servizi e degli uffici; c) presiede il Consiglio Direttivo; d) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale con facoltà di nominare procuratori per singoli atti. In caso di sua assenza o impedimento temporanei le sue funzioni vengono espletate da uno dei componenti del Consiglio Direttivo mediante semplice delega.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che resta in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci variabile da tre a cinque scelti dall'Assemblea e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo: a) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea, perseguendo gli scopi sociali; b) designa, tra gli associati, i rappresentanti dell'Associazione di tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta od opportuna la presenza dell'Associazione stessa; c) delibera l'adesione ad Associazioni nazionali e locali; d) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea; e) esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Presidente, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi.

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna le cariche agli altri Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti ai sensi dello Statuto possono essere esercitati dal Vice - Presidente.

ART. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengono la gestione economica dell'Associazione, e in particolare di:

- a) accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;
- b) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- c) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- d) tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità.

ART. 12 - Fondi dell'Associazione

I fondi dell'Associazione sono costituiti: a) dalle quote associative annuali a carico degli associati, che dovranno essere versate presso la sede legale dell'Associazione entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, il cui ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo; b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali. Tutte le predette entrate dovranno obbligatoriamente essere portate ad incremento del patrimonio associativo e non potranno, in nessun caso, essere divise fra gli associati, neanche in forma indiretta.

ART. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

ART. 14 - Foro di competenza

Per ogni controversia viene indicato quale foro competente quello relativo al Tribunale di Salerno.




Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €18,00
DICIOTTO/00
Agenzia delle Entrate
01001194 00003105 WDC91001
000072970 03/09/2020 10:50:54
4578-00010 B7F3703CE703DA38
IDENTIFICATIVO: 01200005663588
0 1 20 000566 358 8


Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli
4 SET. 2020

Registrato il.....
al N° 1171 Serie 3 alleg. n.
Esatte € 224,00



